

ALLEGATO "B"
al rep.26113/19508

STATUTO =====

"KALAT AMBIENTE S.R.R. SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" =====

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nell'ATO Catania Provincia Sud =====

Art. 1 - Costituzione - Denominazione =====

E' costituita a norma dell'art. 2615-ter del codice civile e in ossequio all'art. 6, comma 1, della L.R. 9 aprile 2010 n.9, tra la Provincia regionale di Catania ed i Comuni di Caltagirone, Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzaria, San Cono, Grammichele, Mineo, Mazzarrone, Licodia Eubea, Vizzini, Scordia, Militello in Val di Catania, Castel di Iudica, Raddusa, Ramacca e Palagonia una società consortile per azioni con denominazione "Kalat Ambiente S.R.R. società consortile per azioni" Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nell'ATO Catania Provincia Sud per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti. =====

Alla società consortile "Kalat Ambiente S.R.R. società consortile per azioni" Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti nell'ATO Catania Provincia Sud non possono partecipare altri soggetti pubblici e privati. ===
È vietata la cessione delle azioni anche tra i soci, allorché essa dia luogo ad alterazione delle quote di partecipazione al capitale sociale dall'art. 6, comma 3, della L.R. 9/2010. =

Art. 2 - Sede =====

La società ha sede legale ed amministrativa nel comune di Grammichele all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze. =====

Art. 3 - Domicilio e Comunicazioni =====

I soci, gli amministratori, i sindaci, il revisore, hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali. =====

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica e per i soci consorziati alla sede legale degli Enti di appartenenza. =====

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con posta elettronica certificata, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con telefax, con posta elettronica, o con altro mezzo idoneo a fornire prova di ricevimento. =====

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili. =====

Art. 4 - Oggetto sociale =====

La Società, così come previsto dall'art.8 della L.R. 9/2010, ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli artt. 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'art.15 della L.R. 08.04.2010 n.9. =====

Esercita l'attività di controllo di cui all'art.8, comma 2, della L.R. 08.04.2010 n.9, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori. =====

La S.R.R., ai sensi dell'art.8, comma 3 e ss., della L.R. 9/2010, è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste, ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi. =====

La S.R.R., anche al fine di garantire la continuità del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel territorio di riferimento fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore ai sensi dell'art.15 della L.R. n.9/2010, e in ogni caso nell'ambito della legislazione vigente nazionale e regionale, potrà esercitare l'attività di gestione degli impianti di trattamento della raccolta differenziata, acquisiti ex lege al fondo di dotazione. =====

Art. 5 - Funzioni =====

Alla SRR inoltre competono le seguenti funzioni. =====

a. E' sentita, ai sensi dell'art.9, comma 1, L.R. 9/2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. d), nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti. =====

b. Sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. 1, comma 2, art.4 della L.R. 9/2010. =====

c. Esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call center, come previsto dall'art.8, comma 2, L.R. 9/2010. =====

d. Attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione, ai sensi dell'art.4, comma 5, L.R. 9/2010. =====

e. Adotta il piano d'ambito e il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengono l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, si svolge secondo le modalità di cui all'art.4, comma 3, della L.R. 9/2010. =====

f. Favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art.11, comma 1, della L.R. 9/2010: =====

- azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati; ===
- iniziative per la diffusione degli acquisti verdi; =====
- campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti. ==

g. Procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art.15, comma 2, della L.R. 9/2010. =====

h. Indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'art.238 del D.Lgs. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art.15, comma 4, della L.R. 9/2010. =====

i. Definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'art.15 della L.R. 9/2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa. =====

Art. 6 - Durata =====

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare. ===

Art. 7 - Capitale sociale =====

Il capitale iniziale della società è di euro 120.000,00 (centoventimila/00) ed è diviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni nominative ordinarie di euro uno nominali cadauna. =====

Le azioni sono indivisibili e conferiscono al loro possessore eguale diritti. =====

Le quote di partecipazione degli enti locali sono determinate, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. 9/2010, nel seguente modo: =====

a. 95% ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune; =====

b. 5% alla provincia regionale di Catania. =====

Il capitale è, pertanto, costituito nelle seguenti misure: ===

Soci Abitanti Euro =====

Comune di Caltagirone 39.573 31.208 =====

Comune di Castel di Judica 4.726 3.727 =====

Comune di Grammichele 13.404 10.571 =====

Comune di Licodia Eubea 3.058 2.412 =====

Comune di Mazzarrone 4.001 3.155 =====

Comune di Mineo 5.349 4.218 =====

Comune di Militello V.C. 7.933 6.256 =====

Comune di Mirabella Imbaccari 5.435 4.286 =====

Comune di Palagonia 16.547 13.049 =====

Comune di Raddusa 3.285 2.591 =====

Comune di Ramacca 10.859 8.564 =====

Comune di S.M. di Ganzaria 3.580 2.823 =====

Comune di San Cono	2.883	2.274	=====
Comune di Scordia	17.266	13.617	=====
Comune di Vizzini	6.656	5.249	=====
Provincia Regionale di Catania		6.000	=====

Il capitale può essere aumentato, su proposta dell'organo amministrativo, con delibera dell'assemblea dei soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. =====

Art. 8 - Patrimonio =====

Il patrimonio della S.R.R., ai sensi dell'art.7, c. 4 e segg., della L.R. n. 9/2010, comprende il fondo di dotazione, costituito dalle acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari, relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti, nonché dal capitale sociale iniziale, che è sottoscritto da ogni Comune in proporzione alla popolazione servita, e dagli eventuali ulteriori conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati. =====

Fanno pertanto parte del patrimonio I seguenti beni e cespiti:

- impianto per la produzione di ammendante compostato misto (meglio descritto nell'allegato "A"), trasferito a "Kalat Ambiente S.p.A." a titolo gratuito (con atto del 27 ottobre 2004, ai rogiti del notaio Saggio in Catania, rep. n.23105/8996) dal Comune di Grammichele, il quale aveva proceduto alla realizzazione per conto degli enti consorziati destinatari del relativo finanziamento comunitario (fondi POM 1996/1999), in qualità di Ente titolare dell'area in cui ricadeva il relativo progetto; l'impianto anzidetto viene acquisito al patrimonio con tutti gli inerenti pesi ed oneri ed in particolare con l'onere di corrispondere al Comune di Grammichele una royalty relativa alla quantità di rifiuti realmente conferita, pari a 0,86 centesimi di euro, per tonnellata di umido proveniente dall'ATO; ed 2,58 euro per tonnellata di umido con provenienza extra-ATO, di cui al verbale d'intesa del 31 marzo 2004 sottoscritto presso la Prefettura di Catania; =====

- attrezzature e beni strumentali, acquistati da "Kalat Ambiente S.p.A.", tramite fondi nazionali, regionali o comunitari, ed asserviti all'impianto di compostaggio (meglio descritti nell'allegato "B", con indicazione della specifica fonte di finanziamento utilizzata); =====

- attrezzature e beni strumentali, acquistati dal Comune di Scordia, procedendo tramite fondi nazionali, regionali o comunitari, ed asserviti all'impianto di compostaggio (meglio descritti nell'allegato "C", con indicazione della specifica fonte di finanziamento utilizzata). =====

- impianto per la selezione ed il trattamento del rifiuto secco (meglio descritto nell'allegato "D"), realizzato da "Kalat Ambiente S.p.A." con fondi POR 2000/2006, in qualità di Ente costituito e partecipato ex lege da tutti gli enti

consorzianti della costituenda SRR; =====

- ulteriori attrezzature e beni strumentali acquistati da "Kalat Ambiente S.p.A." tramite fondi nazionali, regionali o comunitari, ed asserviti all'impianto per la selezione ed il trattamento del secco (meglio descritti nell'allegato "E"), con indicazione della specifica fonte di finanziamento utilizzata). =====

- le progettazioni eseguite, altri beni e attrezzature acquisiti da "Kalat Ambiente S.p.A.", a valere su fonti di finanziamento pubbliche (allegato "F"); =====

Il Patrimonio di beni mobili ed immobili degli enti locali appartenenti all'ATO è conferito per la gestione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti secondo le modalità di cui all'art. 202 del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 nei trasferimenti di beni ed impianti di cui al comma 4 dell'articolo 204 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, si tiene in considerazione anche il valore di eventuali contributi pubblici erogati a favore degli stessi. La SRR conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri soci ai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne assumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto. =====

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti. =====

Fermo restando quanto previsto dall'art.21, comma 17, L.R. 19/2005, dall'art. 4, comma 2, lett. c), d) ed e) della L.R. 9/2010, e dalla normativa vigente per la copertura integrale del costo del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ogni ente consorziato è, comunque, tenuto ad appostare nel proprio bilancio di previsione relativo all'anno successivo la quota di finanziamento fissata nel piano economico finanziario e nelle sue revisioni, o deliberata dall'assemblea dei soci, in proporzione alla popolazione servita, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte della SRR. =====

Tale versamento non potrà essere sospeso e ritardato per alcuna ragione. =====

A titolo di penale per il ritardato pagamento il consorziato sarà tenuto a corrispondere sulle somme dovute interessi al saggio legale, scaduto il termine suddetto di trenta giorni, saranno dovuti gli interessi moratori, nella misura pari al tasso di riferimento, dalla data di costituzione in mora. =====

Gli oneri per la costituzione e il funzionamento della SRR sono posti a carico degli enti consorzianti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l.r. 9/2010. =====

Art. 9 - Dotazione organica =====

La SRR assume nuovo personale solo attraverso procedure ad evidenza pubblica ai sensi del combinato disposto degli artt.

19, comma 9, della L.R. 9/2010, e 45, comma 2, della L.R. 2/2007. Nondimeno ai sensi dello stesso articolo 19 comma 9 la SRR non può procedere ad alcuna assunzione di personale fino al 27 aprile 2013. =====

La S.R.R., nelle more della definizione della propria dotazione organica definitiva sulla base del piano d'ambito che dovrà essere approvato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al fine di assicurare il funzionamento degli impianti ed evitare interruzioni del pubblico servizio, potrà assumere secondo le modalità previste dall'art.19 della L.R. n.9/2010, il personale attualmente di servizio presso la società d'ambito, fatti salvi gli effetti definitivi sui rapporti medesimi, discendenti dall'approvazione della dotazione organica definitiva, all'esito dell'iter di approvazione del piano d'ambito e di avvio del servizio secondo le modalità dell'art.15 della L. R. n. 9/2010. =====

Nella fase di avvio della SRR in materia di personale si osservano le disposizioni finali e transitorie previste nell'art. 19 della L.R. 9/2010. =====

La dotazione organica della SRR è adottata dal consiglio di amministrazione della stessa società ed approvata con decreto dell'assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4, della L.R. 29 dicembre 1962 n. 28, e successive modifiche ed integrazioni. =====

La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della SRR, a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal D.lgs. 10 settembre 2003 n.27. Con il richiamato decreto assessoriale sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le SRR provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante le procedure di cui all'art. 49 della L.R. 5 novembre 2004 n. 15, nonché art. 45 della L.R. 8 febbraio 2007 n. 2 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 61 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6. =====

Art. 10 - Soci =====

Assumono la qualità di socio della SRR, tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale, i Comuni ricompresi nel territorio dell'ATO Catania Provincia Sud, così come individuato nell'art. 5, comma 2 bis, della L.R. 9/2010, e la Provincia regionale di Catania. =====

Le quote di partecipazione e le modalità sono previste all'art. 6 della l.r. 9/2010 nonché all'art. 7 del presente statuto. =====

Art. 11 - Organi sociali =====

Gli organi della società sono: =====

- a. L'assemblea dei soci; =====
- b. L'amministratore Unico o il consiglio di amministrazione; =
- c. Il presidente e il vicepresidente; =====
- d. Il collegio dei sindaci. =====

I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge. =====

Nella nomina dei componenti degli organi amministrativi e di controllo è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente. =====

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. =====

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. =====

Art. 12 - Assemblea =====

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. =====

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria, in conformità all'articolo 2364 c.c. è convocata almeno una volta ogni semestre, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure anche oltre tale termine, ma entro centottanta giorni come sopra decorrenti, qualora particolari esigenze lo richiedano. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute presso la sede sociale, o in altro luogo, purché in territorio italiano, oppure in modalità telematica in video o audio conferenza mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte dei soci, pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito in convocazione e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario. La seduta in modalità telematica si intende tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'assemblea, ad eccezione del caso in cui lo stesso di trovi all'esterno e in tal caso di intende tenuta nel luogo in cui si trova il segretario. L'assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto e ogni qualvolta il consiglio di amministrazione e/o un quinto dei soci lo ritenga opportuno. =====

L'assemblea ordinaria in particolare, ai sensi dell'art. 2364 c.c., approva il bilancio, nomina e revoca gli

amministratori, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, determinandone il compenso, delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza. =====

L'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2365 c.c., delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza. =====

Art. 13 - Vincoli =====

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. =====

Art. 14 - Convocazione =====

L'assemblea è convocata con avviso, recante l'ordine del giorno o in caso di seduta da tenersi in modalità telematica la specificazione che la seduta avverrà tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione e di accesso, e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, oppure mediante avviso comunicato ai soci con posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione. =====

Qualora non venisse adempiuta la suddetta formalità, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 15 - Diritto di intervento - Delega =====

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che siano in regola con i versamenti richiesti. Il diritto di voto anche in deroga all'art. 7 è esercitato dai comuni consorziati, nell'ambito della propria quota di capitale sociale (95%), ai sensi dell'art. 6, comma 6, della l.r. 9/2010. la provincia esercita il diritto di voto in proporzione alla quota del capitale sociale posseduta (5%). =====

I soci aventi diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea mediante semplice delega scritta con l'osservanza delle disposizioni dell'art.2372 codice civile. =====

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea, ed inoltre determinare le modalità di votazione.

Art. 16 - Presidente e segretario assemblea =====

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente o, mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, all'amministratore più anziano per carica presente. =====

In assenza di amministratori, l'assemblea sarà presieduta da persona all'uopo designata dagli azionisti intervenuti. =====

Il presidente è assistito da un segretario a meno che il verbale sia o debba essere redatto ai sensi di legge da un notaio. =====

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. =====

L'assemblea nomina un segretario scelto, preferibilmente, tra i Segretari comunali o provinciali degli enti soci o, in subordine, tra altro personale, anche esterno alla società e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra gli intervenuti. =====

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da processo verbale, redatto dal segretario, con le modalità di cui all'art.2375 c.c., sottoscritto dal Presidente e dal segretario stesso o in sostituzione di quest'ultimo, da un notaio nei casi in cui la sua presenza per la redazione dei verbali sia richiesta dalla legge o sia ritenuta opportuna dall'Organo Amministrativo. =====

Le copie e gli estratti verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario o dal notaio. =====

Art. 16 bis - Organismo di Vigilanza =====

L'assemblea può nominare l'Organismo di Vigilanza di cui all'art.6, lett. b), D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, costituito nel massimo da tre componenti. =====

L'elezione dei componenti avviene a scrutinio palese a maggioranza semplice. =====

I componenti dell'Organismo di Vigilanza durano in carica per il periodo fissato dall'assemblea all'atto della nomina e comunque non oltre tre anni e scadono contestualmente al Consiglio di Amministrazione in carica. =====

I compensi dei componenti dell'organismo di vigilanza sono determinati dall'assemblea all'atto della nomina. =====

Art. 17 - Regolarità costituzione e votazione =====

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima

convocazione, con la partecipazione di almeno il 75% del capitale sociale, le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti espressi ai sensi dell'articolo 15 comma 1 della l.r. 9/2010. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle azioni presenti o rappresentate. =====

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno il 75% del capitale sociale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei voti espressi ai sensi dell'articolo 15 comma 1 della l.r. 9/2010. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentata almeno una quota pari a metà del capitale e le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole di almeno dei due/terzi dei voti espressi ai sensi dell'articolo 15 comma 1 della l.r. 9/2010. =====

Ai sensi dell'art. 6, comma 6, L.R. 9/2010, nelle votazioni dell'assemblea dei soci ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000, fino ad un massimo di voti pari al 30% dei voti totali calcolati sulla base della popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento. I comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il numero dei voti complessivi spettanti ai comuni, come sopra determinato, ed in ossequio all'art. 6, comma 6, L.R. 9/2010, rappresenta il 95% del totale complessivo dei voti spettanti. Il rimanente 5% del totale complessivo dei voti spettanti è attribuito alla Provincia. =====

Art.18 - Organo Amministrativo =====

La Società è amministrata dall'Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero. =====

La decadenza dalla carica di sindaco di un comune consorziato fa decadere anche l'eventuale carica di amministratore. =====

La carica di Vicepresidente è prevista unicamente per la sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Art. 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo =====

All'Organo amministrativo spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga più opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alle finalità di cui alla L.R. 9/2010; restano escluse dalla sua competenza le materie

che, gli artt. 2364 e 2365 c.c. e le disposizioni di questo statuto riservano all'assemblea dei soci. =====

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, nei limiti di cui all'art. 2381, codice civile, deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. ===

Art. 20 - Durata in carica =====

Gli amministratori tutti durano in carica per il periodo massimo previsto dall'art. 2383, comma 2, c.c. Essi comunque sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento. =====

È prevista la decadenza automatica dell'amministratore che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive del consiglio comunque a n.5 sedute anche non consecutive in un anno solare. =====

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione =====

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. In caso di loro impedimento dovrà provvedervi il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dall'età anagrafica dei consiglieri. La convocazione è fatta nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, oppure in modalità telematica in video o audio conferenza mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte degli amministratori, pur senza la loro presenza fisica nel luogo stabilito in convocazione e senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario. La seduta in modalità telematica si intende tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del caso in cui lo stesso di trovi all'esterno e in tal caso si intende tenuta nel luogo in cui si trova il segretario, con posta elettronica certificata o con lettera raccomandata, contenente anche l'indicazione dell'ordine del giorno, o in caso di seduta da tenersi in modalità telematica la specificazione che la seduta avverrà tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione e di accesso, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, e per i casi di urgenza, con i seguenti mezzi alternativi: con posta elettronica certificata, posta elettronica, fax, telegramma, consegna a mani, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. =====

L'espletamento di tale formalità non è necessario quando vi sia la contemporanea presenza di tutti gli amministratori e dei sindaci effettivi. La convocazione ha luogo normalmente una volta ogni 3 (tre) mesi ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri in carica. Le sedute sono valide

maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuali stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa. =====

Art. 22 - Sostituzione degli amministratori =====

Se vengono a mancare per dimissioni o altra causa uno o più amministratori è facoltà del consiglio di amministrazione provvedere alla loro cooptazione provvisoria fino alla prima assemblea. =====

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per dimissioni o altra causa uno o più amministratori nominati dall'assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, L.R. 9/2010. =====

Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio di intende dimissionario e deve convocare immediatamente l'assemblea per le nuove nomine. =====

Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina. =====

Art. 23 - Funzioni dell'Amministratore unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione =====

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 del codice civile. =====

Il presidente ha la rappresentanza legale della società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio. =====

Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del consiglio di amministrazione. =====

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione sono rieleggibili. =====

L'Amministratore Unico ovvero il presidente del Consiglio di Amministrazione: =====

a) convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede; =====

b) sovrintende al regolare andamento della società; =====
c) riferisce all'assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione; =====

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali; =====

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica del consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione. =====

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente o dal consigliere anziano. La firma del vice presidente o del consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del presidente. =====

Art. 24 - Collegio sindacale =====

Il collegio sindacale, è costituito da 3 (tre) sindaci effettivi compreso il presidente e 2 (due) supplenti. =====

L'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il consiglio di amministrazione. =====

L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti. =====

La cessazione dei sindaci dalla carica per decorrenza del triennio ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. =====

Art. 25 - Bilancio =====

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. =====

Il primo esercizio finanziario inizia con la data di costituzione della società e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno. =====

Alla fine di ciascun esercizio, l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del progetto bilancio sociale, da proporre, entro i termini, assieme alla relazione degli amministratori e del collegio sindacale, all'approvazione dell'assemblea. =====

Gli eventuali utili della società non sono soggetti a distribuzione tra i soci ma vanno ad accrescere il patrimonio.

Art. 26 - Certificazione del bilancio =====

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del collegio sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nel registro dei revisori di cui all'art. 6 del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39. Il conferimento dell'incarico è deciso dall'organo

amministrativo. Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10 del D.Lgs. sopramenzionato. =====

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della Società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. =====

Art. 27 - Liquidazione della società =====

Nel caso in cui per qualsiasi causa si debba procedere allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinando i relativi poteri e compensi e stabilendo le modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco dell'azienda o di rami aziendali o beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci e il riassorbimento del personale proveniente dai comuni, dalle province, dalla regione secondo le modalità di cui all'art. 19, comma 6, della l.r. 9/2010. =====

Art. 28 - Norme sulla trasparenza =====

Al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni di tipo mafioso o comunque riconducibili alla criminalità organizzata la Società, fermo restando quanto disposto dalla disciplina legislativa in materia, espleta l'attività di competenza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 12.07.2005 e del Protocollo di legalità della Regione Siciliana del 23.05.2011. =====

La Società a garanzia dei principi di leale concorrenza e trasparenza nell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di competenza e al fine di prevenire fenomeni corruttivi all'interno della sua organizzazione, prevede nei bandi di gara specifiche clausole di tutela, integrative di quelle normativamente previste, tese a responsabilizzare i partecipanti alle gare sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti illeciti. =====

Le clausole di cui al comma 2 devono essere idonee allo scopo e in armonia con i principi di lealtà, buona fede e correttezza. =====

Fatta salva ogni altra misura interdittiva e/o sanzionatoria prevista dalla legge o dai contratti collettivi di categoria, non è possibile attribuire al personale dipendente della società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 58 nonché alle lettere a), b), e c) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo

mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati. =====

La società non può, altresì, instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca o rapporti di lavoro disciplinati dal D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 né può conferire incarico di componente del collegio sindacale o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al comma precedente. =====

Art. 29 - Controversie =====

Per tutte le controversie nascenti dall'applicazione del presente statuto è competente il foro ove ha la sede legale la S.R.R. =====

Art. 30 - Norme transitorie =====

Il primo consiglio di amministrazione, compreso il presidente e il vicepresidente, viene scelto al momento della costituzione della Società e resta in carica per tre anni =====

Art. 31 - Rinvio =====

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni della L.R. 9/2010 e successive modifiche e integrazione, delle leggi speciali in materia, e per quanto ivi non contemplato si applicano le norme dettate dal codice civile. =====

F.to: Concetta Italia - Giuseppe Bonaccorso. =====

=====